



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

DISEGNO DI LEGGE N. 137/2015 DEL 09/12/2015

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio  
derivante dalla sentenza n. 7809/2014 del 09.10.2014  
Tribunale di Bari - Sez. Lavoro resa nel giudizio "Di Già  
Gregorio / R.P" e successivo atto di precetto  
(cont.149/09/FO).



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....." ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 7809/14 del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro nel giudizio "Di Già Gregorio / R.P." di condanna della Regione Puglia al pagamento di sorte capitale e spese processuali in distrazione (cont. 149/09/GA).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. Di Già, operaio irriguo specializzato, alle dipendenze della Regione dal 01.03.2000 al 30.06.2006, chiedeva il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni 2004 e 2005 e conseguenti accessori sul trattamento di fine rapporto erogato in ritardo.

- La Regione restava contumace e con sentenza n. 7809/2014 il Giudice di Lavoro del Tribunale di Bari, riconosceva il diritto dell'istante a percepire la somma complessiva di € 1.264,64 di cui € 819,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 423,64 a titolo di accessori sul trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori successivi dovuti fino all'effettivo soddisfo; condannava, pertanto, la Regione al pagamento di quanto sopra e alla rifusione delle spese legali liquidate in € 1.143,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del legale costituito.

Nelle more delle procedure di pagamento, la sentenza veniva posta in esecuzione fino all'atto di precetto notificato in data 16.09.2015.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di € 3.644,13= di cui:

- € 819,00 per sorte capitale,
- € 605,01 interessi
- € 120,54 rivalutazione
- € 2.099,58 per spese legali compresa ritenuta d'acconto.



Al finanziamento delle suddette spese e competenze derivanti dall'esecuzione della citata sentenza si procede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio in aumento, in termini di competenza e cassa, sul capitolo n. n. 131091 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso'* UPB 6.4.1. e contestuale variazione in diminuzione sul cap. 1110090 *'Fondo di riserva per le partite pregresse'* UPB 6.2.1. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e spese e competenze derivanti dalla sopra descritta sentenza vengono finanziate con imputazione ai pertinenti cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Demanio e Patrimonio.

La Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott.ssa Anna De Domizio

Il Dirigente del Servizio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2015, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante dalla sentenza esecutiva n. 7809/2014  
del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“Il debito fuori bilancio derivante dall'atto di precetto in esecuzione della sentenza n. 7809/14 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, notificato in data 16.09.2015 dell'importo di € 3.644,13”, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”.

Art. 2

*(Norma finanziaria e variazione al bilancio di previsione 2015)*

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 819,00, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, come di seguito riportato:

-variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, sul capitolo n. 131091 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso'* UPB 6.4.1. e contestuale variazione in diminuzione, sul cap. 1110090 *'Fondo di riserva per le partite pregresse'* UPB 6.2.1..

“Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione e spese e competenze sono finanziate con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio corrente per l'importo a fianco di ciascuno riportato:

- cap. 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” € 605,01;
- cap. 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria € 120,54;
- cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” € 2.099,58”.

